

**PROTOCOLLO d'ACCORDO
PER LA ISTITUZIONE IN MANTOVA
DI UN *CENTRO DI STUDI L.B. ALBERTI***

Fra

la *SOCIÉTÉ INTERNATIONALE LEON BATTISTA ALBERTI*, con sede in Parigi, Francia, presso la Maison des Sciences de l'Homme, 54 boulevard Raspail, 6° ardt., rappresentata dal prof. Francesco Furlan, suo presidente, di seguito denominata *SOCIÉTÉ*,

e

l'*ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI*, con sede in Mantova, Italia, via dell'Accademia 47, rappresentata dal prof. Claudio Gallico, suo presidente, di seguito denominata *ACCADEMIA*,

si conviene e statuisce quanto segue:

ART. 1:

La *Société* istituisce in Mantova un «Centro di studi Leon Battista Alberti», Centro che va inteso come Sezione Nazionale Italiana della medesima *Société*.

ART. 2:

La sede del «Centro di studi Leon Battista Alberti» è collocata nei locali dell'*Accademia*, la quale funge da organo patrocinatore.

ART. 3:

Nell'ambito degli obiettivi statutari della *Société*, il «Centro di Studi Leon Battista Alberti» ha lo scopo di agevolare e promuovere lo studio e la diffusione dell'opera di Leon Battista Alberti, di approfondire lo studio e di sviluppare la conoscenza della vita, della famiglia e dell'ambiente albertiani e, più in generale, della cultura del Rinascimento italiano.

ART. 4:

Al fine di arricchire e potenziare la propria attività, il «Centro di studi Leon Battista Alberti» collabora con enti ed istituzioni pubbliche o private, italiane o non italiane la cui azione si accordi con gli scopi e con l'operato culturale del Centro stesso.

ART. 5:

La direzione del «Centro di studi Leon Battista Alberti» è affidata a personalità meritoria nel campo degli studi umanistico-rinascimentali, con particolare riferimento alla figura di Leon Battista Alberti. Il Direttore del Centro è nominato congiuntamente dal Presidente della *Société* e dal Presidente dell'*Accademia*.

La carica di Direttore ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

ART. 6:

Il Direttore del «Centro di studi Leon Battista Alberti» rappresenta in ogni situazione il Centro stesso ed è, *de iure*, membro del Consiglio di Amministrazione della *Société*.

ART. 7:

Il Direttore del «Centro di studi Leon Battista Alberti» si avvale, nell'esplicazione della propria attività, di una Giunta esecutiva ai cui membri vengono delegate responsabilità specifiche di settore.

I membri della Giunta esecutiva sono nominati, su indicazione del Direttore del Centro, dal Presidente della *Société* previo parere favorevole del Presidente dell'*Accademia*.

Il mandato dei membri della Giunta esecutiva scade allo scadere del mandato del Direttore del Centro ed è rinnovabile.

ART. 8:

I membri della Giunta esecutiva agiscono in accordo col Direttore del Centro. In caso di conflitto, il Direttore del Centro ha facoltà di chiederne la dimissione al Presidente della *Société* che provvede, se del caso, alla loro sostituzione sentito anche il parere del Presidente dell'*Accademia*.

ART. 9:

I membri e gli aderenti del «Centro di studi Leon Battista Alberti» sono, *ipso facto*, membri ed aderenti della *Société*.

L'iscrizione nelle liste dei membri e degli aderenti del «Centro di studi Leon Battista Alberti» è subordinata all'osservanza delle norme statutarie della *Société*.

ART. 10:

Per la propria attività e il proprio funzionamento, il «Centro di studi Leon Battista Alberti» ricerca ed utilizza sovvenzioni pubbliche e private, italiane e non italiane.

Allo stesso fine, il Centro gestisce i fondi e le risorse ad esso assegnate dalla *Société* o provenienti dalla collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.

ART. 11:

L'attività ordinaria e il funzionamento del «Centro di studi Leon Battista Alberti» non possono in alcun caso gravare sui fondi e risorse finanziarie proprie dell'*Accademia*.

ART. 12:

Nella fase d'avvio, e comunque per un periodo non inferiore ai cinque anni, al fine di facilitarne il consolidamento, l'*Accademia* si fa garante dell'esistenza del «Centro di studi Leon Battista Alberti».

Nella sua qualità di organo patrocinatore, l'*Accademia* consente che ad essa possano appoggiarsi senza limiti di tempo gli enti ed istituzioni pubbliche o le imprese private che destinassero al «Centro di studi Leon Battista Alberti» sovvenzioni o contributi di qualsiasi natura.

ART. 13:

I fondi e risorse eventualmente devoluti al «Centro di studi Leon Battista Alberti» per il tramite dell'*Accademia* saranno iscritti in una specifica rubrica del bilancio dell'*Accademia* stessa.

La gestione finanziaria di tali fondi è sottoposta all'approvazione del Presidente dell'*Accademia*.

ART. 14:

Il Direttore del «Centro di studi Leon Battista Alberti» predispone annualmente un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo del Centro stesso.

I bilanci del «Centro di studi Leon Battista Alberti», presentati annualmente al Consiglio di Amministrazione della *Société*, che li esamina e verifica la regolarità dei singoli atti finanziari, sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale della medesima *Société*.

I bilanci stessi sono altresì sottoposti all'esame della Presidenza dell'*Accademia*.

ART. 15:

Il Presidente della *Société*, il Direttore del Centro stesso o un loro delegato, con esclusione di ogni altra personalità, dispongono dei fondi e delle risorse del «Centro di studi Leon Battista Alberti». Essi possono impegnare tali fondi e risorse esclusivamente nell'attuazione dei programmi generali della *Société* e dei programmi particolari del Centro.

ART. 16:

Il «Centro di studi Leon Battista Alberti» si dota di strutture tecniche ed operative, di arredi e personale amministrativo i cui costi sono caricati sul bilancio del Centro stesso.

ART. 17:

I documenti e materiali d'ogni tipo, utili allo studio dell'opera, della vita, della famiglia e dell'ambiente albertiani, ovvero alla conoscenza della cultura del Rinascimento italiano, di cui il «Centro di studi Leon Battista Alberti» acquisisce la proprietà, il possesso o la disponibilità costituiscono il *Fondo «Centro Studi L.B. Alberti»*.

I materiali del *Fondo*, debitamente catalogati, sono messi a disposizione degli studiosi e consultabili liberamente.

ART. 18:

In caso di risoluzione del legame tra l'*Accademia* e la *Société*, il materiale d'ogni tipo acquistato dal «Centro di studi Leon Battista Alberti» nonché quello depositato presso di esso o ad esso donato o affidato tramite appositi accordi o convenzioni, resta acquisito al Centro stesso e alla *Société*, i quali potranno liberamente disporne al fine, in particolare, di trasferirlo altrove per continuare o potenziare l'attività intrapresa.

In tal caso, l'*Accademia* si impegna a devolvere alla *Société* e al «Centro di studi Leon Battista Alberti» gli attivi finanziari del Centro stesso di cui essa conservasse la disponibilità in bilancio.

ART. 19:

In caso di scioglimento della *Société*, il materiale acquistato dal «Centro di studi Leon Battista Alberti» nonché quello depositato presso di esso o ad esso donato o affidato tramite appositi accordi o convenzioni, verrà, a meno di disposizioni in contrario dei medesimi accordi e convenzioni, donato o affidato all'*Accademia*.

Stilato in quattro copie, di cui due in lingua italiana e due in lingua francese.

A Parigi, il 22/XII/1995

A Mantova, il 30 dicembre 1995

Per la *Société*, il suo Presidente

Per l'*Accademia*, il suo Presidente

Prof. Francesco Furlan

Prof. Claudio Gallico